

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2833

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria

Presentata il 20 gennaio 2015

ONOREVOLI DEPUTATI! — Obiettivi della presente proposta di legge d'iniziativa regionale di modifica dei criteri di revisione della geografia giudiziaria (legge delega n. 148 del 2011) sono:

1) garantire che tra i criteri di revisione della geografia giudiziaria abbiano priorità la salvaguardia del presidio territoriale dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della carenza di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento e del tasso di criminalità organizzata (articolo 1);

2) estendere la facoltà data ai comuni di farsi carico degli oneri di funzionamento degli uffici del giudice di pace e di sostenere le spese relative ai costi degli edifici giudiziari in luogo del Ministero della giustizia al fine di garantire la per-

manenza del tribunale nel proprio comprensorio.

Nel dettaglio dell'articolato, si evidenzia che la richiamata legge delega n. 148 del 2011, nel definire i criteri di riordino della geografia giudiziaria, sottovaluta gravemente l'incidenza che i presidi giudiziari hanno sul territorio al fine di garantire la presenza dello Stato e il contrasto alla criminalità organizzata.

Prevedendo riduttivamente che i *gap* infrastrutturali di determinati territori e l'incidenza negli stessi della criminalità organizzata debbano essere considerati criteri di cui avere « riguardo » e non criteri « prioritari » nella definizione della revisione della geografia giudiziaria si rischia di procedere ad accorpamenti sulla base di anonimi dati numerici, regalando interi territori periferici al presidio della criminalità organizzata.

Appare evidente, infatti, che la logica del « risparmio di spesa » non può essere fatta a discapito dei diritti costituzionalmente garantiti, per la stessa permanenza dello Stato di diritto, dagli articoli 2, 3, 4, 5, 13, 16, 24, 25, 111, 112 e 113 della Costituzione.

Ne consegue la necessità di chiarire che i criteri di riordino debbano essere funzionali all'immediato risparmio di spesa per il bilancio dello Stato, senza tuttavia arrecare allo stesso danni di medio-lungo periodo.

Le modifiche proposte alla legge delega n. 148 del 2011, inoltre, servono a dettagliare in maniera più puntuale le norme, proprio al fine di non lasciare all'interpretazione più o meno restrittiva delle stesse l'azione legislativa del Governo.

Se, ad esempio, la norma dell'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge n. 148 del 2011, ai fini del risparmio della spesa intende scongiurare il rischio che si costituissero corti d'appello con competenza con meno di tre tribunali (« non meno di tre »), essa non fissa però un limite numerico massimo. Pertanto, la misura di efficienza del distretto di corte d'appello non potrà che essere parametrata alle specificità territoriali, lasciando al Governo l'individuazione caso per caso della soluzione più idonea a garantire il risparmio di spesa nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini.

Elemento principale, infatti, è quello richiamato della prevalenza dei principi costituzionali nella definizione dell'ambito della stessa delega del legislatore nazionale. Considerare l'esercizio concreto della sovranità statale a danno della criminalità un parametro « concorrente » con gli altri e non « prioritario » è di fatto lesivo dei principi stessi sottesi all'esercizio da

parte dello Stato della propria sovranità nei confronti dei cittadini, venendo meno a quel contratto sociale che giustifica l'esercizio stesso del potere da parte dello Stato. Prevedere, pertanto, che le carenze infrastrutturali e la presenza più invasiva della criminalità organizzata in determinati territori debbano avere una valenza prioritaria nella ridefinizione della geografia giudiziaria è un precetto talmente lapalissiano che, purtuttavia, non può rimanere alla *mercé* della libera (e alle volte fallace) interpretazione governativa nell'esercizio della delega. Se ciò avviene è anche perché a monte la delega non è stata correttamente dettagliata e precisata, lasciando spazio all'interprete di sviare la propria azione dalla *ratio* della norma, se non, addirittura, degli stessi precetti costituzionali. Di qui la necessità, ferme restando le esigenze di risparmio della spesa per il bilancio dello Stato, di definire in maniera inequivocabile l'ambito in cui la delega vada esercitata chiarendo che il presidio del territorio e la garanzia dell'esercizio del potere statale non possano essere trattati alla stregua di un qualsiasi altro criterio di analisi tecnico-comparativa.

Infine, proprio nell'ottica di perseguire il risparmio della spesa, anziché privare determinati territori dell'effettiva attuazione di diritti costituzionalmente garantiti, appare opportuno estendere il concorso degli enti locali alle spese di giustizia, non solo agli uffici del giudice di pace, ma anche a quei tribunali che, nel rispetto di parametri di efficienza, servono a garantire oltre che la presenza dello Stato anche l'economia stessa di determinati territori più periferici ma che non per questo devono vedere i propri cittadini declassati a italiani di « serie B, C o D ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contrasto alla criminalità organizzata).

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

« *b*) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi e comunque della stessa regione, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, nonché della specificità territoriale del bacino di utenza, garantendo in via prioritaria la salvaguardia del presidio territoriale dello Stato, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche del territorio, della carenza di collegamenti stradali e ferroviari all'interno delle circoscrizioni di riferimento, del tasso di criminalità organizzata e della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane; ».

ART. 2.

*(Risparmio di costi
relativi agli edifici giudiziari).*

1. La lettera *o*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

« *o*) prevedere che, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera *n*), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento dei tribunali con relative procure della Repubblica con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese degli edifici giudi-

ziari, con esclusione degli oneri derivanti dal personale amministrativo e della magistratura, nonché degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del personale amministrativo; ».

ART. 3.

(Procedura di concertazione).

1. La lettera *p*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituita dalla seguente:

« *p*) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera *o*), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della giustizia abbia facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale tribunali con relative procure della Repubblica e uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera *o*); ».

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

ART. 5.

(Norme transitorie).

1. I decreti ministeriali eventualmente già emanati ai sensi della legge 14 settem-

bre 2011, n. 148, si conformano ai criteri di cui alla presente legge entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0028330